

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2638 del 08/05/2025
Oggetto	Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, par. 2, applicazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e successive modifiche, art. 9, par. 2. Notificatore: VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale - Via Ranco, 112 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione alla notifica SM1157 per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti pericolosi destinati al recupero R13 presso l'impianto di recupero intermedio della Società La Cart S.r.l. sito in Via Fossalta, 3679 - 47522 Pievesestina - Cesena (FC) - Italia (IT) destinato poi a recupero finale R2 presso l'impianto della Società ECO.RA.V S.p.A. sito in ZI Villanova, 18 - 32013 Longarone (BL) - Italia (IT)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2753 del 08/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i, art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

Notifica: **SM1157**

Notificatore: **VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale** - Via Ranco, 112 - 47899 Serravalle – **Repubblica di San Marino** (RSM)

Produttore: **VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale** - Via Ranco, 112 - 47899 Serravalle – **Repubblica di San Marino** (RSM)

Destinatario: **La Cart S.r.l.** – Via Alda Costa, 5 – 47924 Rimini (RN) - **Italia** (IT)

Impianto intermedio: **La Cart S.r.l.** – Via Fossalta, 3679 – 47522 Pievesestina – Cesena (FC) - **Italia** (IT)

Impianto finale: **ECO.RA.V S.p.A.** – ZI Villanova, 18 – 32013 Longarone (BL) – **Italia** (IT)

Operazione di trattamento: Recupero intermedio **R13** (propedeutico allo svolgimento della successiva operazione di recupero finale **R2**)

Allegati: Itinerari (Allegato 1)

Approvazione della notifica SM1157

I. Decisione

1. La **notifica SM1157** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:
 - codice EER: **07.05.04*** (“altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri”)
 - codice A: **A3140**
 - codice Y: **Y42**
 - codice di pericolosità H/HP: **H3, HP4(UE), HP5(UE)**
 - quantità totale: **15 tonnellate**
 - n.ro spedizioni: **5**
 - tipo di imballaggio: **tanica - IBC**
 - stato fisico: **liquido**destinati a **recupero intermedio R13**, presso l'impianto della **Società La Cart S.r.l.** sito in Comune di Cesena (FC), Via Fossalta, 3679, località Pievesestina - Italia (IT) poi destinati a recupero finale R2 presso l'impianto della Società ECO.RA.V S.p.A. sito in Comune di Longarone (BL), ZI Villanova, 18 – Italia (IT),
è approvata ai sensi dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;
2. la presente Decisione è valida **dal 12 maggio 2025 fino al 11 maggio 2026;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società **VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale** all'Autorità competente di Spedizione (da

depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestato anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione, **dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpae** – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 110-01579671-30030 del 26.02.2025 stipulata presso HDI Global SE) in possesso della **Società VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale**, in qualità di notificatore, **in scadenza il 31.12.2025**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della Società VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale, corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 18.03.2025, rep. n. TTR 2025/0233, acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/52774 del 19.03.2025, successivamente integrata in data 07.04.2025, con note acquisite al protocollo di Arpae con PG/2025/65958 del 07.04.2025 e PG/2025/66805 del 08.04.2025, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto, **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice La Cart S.r.l.**. Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie **SM1157**;
4. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero intermedio indicato nella notifica, senza passaggi da ulteriori centri di stoccaggio intermedi;
7. preso atto che, come riportato in Allegato 2 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, che costituisce **l'Allegato 1 alla presente Decisione**, sono stati individuati un itinerario principale via strada di lunghezza pari a km 49,6 e un **secondo itinerario via strada di lunghezza pari a km 44,9** da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza. Tale **percorso alternativo dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate**,

prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di recupero finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto recupero intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio** sito in Comune di Cesena (FC), Via Fossalta, 3679, località Pievesestina - Italia (IT) **gestito dalla Società La Cart S.r.l.**, presso cui verrà svolta l'operazione di recupero intermedio **R13** sui rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale, identificati con codice **07.05.04*** ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri");
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di recupero finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale dei rifiuti. A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i certificati rilasciati dall'impianto finale** sito in Comune Longarone (BL), ZI Villanova, 18 – Italia (IT), **gestito dalla Società ECO.RA.V S.p.A.**, a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'**operazione di recupero finale R2**, i suddetti rifiuti contraddistinti dal codice **07.05.04*** ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri");
8. come indicato nel Contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di

mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

10. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:

- la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- con nota datata 18.03.2025, rep. n. TTR 2025/0233, acquisita al protocollo di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/52774 del 19.03.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1157;
- con nota del 24.03.2025, acquisita agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/55688 del 24.03.2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha richiesto alla Società VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale la trasmissione di apposita documentazione integrativa al suddetto dossier di notifica;
- con nota pervenuta in data 07.04.2025, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2025/65958 del 07.04.2025, la Società VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale ha fornito specifiche spiegazioni in riscontro a quanto richiesto dalla scrivente Unità con la suddetta nota PG/2025/55688 del 24.03.2025;
- con nota datata 07.04.2025, rep. n. TTR 2025/0304 U, acquisita agli atti di Arpae SAC di Forlì-Cesena al PG/2025/66805 del 08.04.2025, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso la copia digitale del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1157, debitamente corretti e compilati dal delegato della Società VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale opportunamente timbrati, datati e siglati come previsto dal Reg. CE n. 669/2008, come da richiesta avanzata dalla Scrivente con nota PG/2025/55688 del 24.03.2025;
- con nota del 10.04.2025, PG/2025/68487, l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha trasmesso al notificatore e all'Autorità competente di Spedizione la relativa la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica generale rilasciata in data 10.04.2025;

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale (notificatore e produttore) è in possesso di valida autorizzazione alla produzione e gestione dei rifiuti in oggetto.

La Società La Cart S.r.l. per l'impianto sito in Via Fossalta, 3679, 47522 Pievesestina in Comune di Cesena (FC) - Italia (IT) (impianto di destinazione intermedio) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero R13 dei rifiuti in oggetto.

La Società ECO.RA.V S.p.A. per l'impianto sito in Comune di Longarone (BL), ZI Villanova, 18 – Italia (IT), (impianto di destinazione finale) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero finale R2 dei rifiuti in

oggetto.

In data 10.04.2025 è stato acquisito al PG/2025/68647, il certificato del Casellario Giudiziale dei soci e legali rappresentanti della Società VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 09.04.2025).

In riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 20.03.2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0022646_20250320, per la Società VALPHARMA S.P.A. Società Unipersonale;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con nota PG/2025/52774 del 19.03.2025, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte del legale rappresentante, dei soci e dei consiglieri della Società VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale, sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività “12.7.2.5” del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dalla Società VALPHARMA S.p.A. Società Unipersonale con bollettino pagoPA in data 28.03.2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 “Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente di ArpaE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, Dott. Stefano Renato de Donato, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.